



COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2018

Art. 39 Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15

CONTRODEUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

art. 37 comma 4 della LP 4 agosto 2015 n.1

ADOZIONE DEFINITIVA

Il Commissario ad Acta:

arch. Paolo Bortolotti

Il Tecnico:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
— —
Dott. Arch. ANDREA MINIUCCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 919

ADOZIONE DEFINITIVA delibera del Commissario ad Acta n.02 di data 12.08.2019

APPROVAZIONE PAT delibera della G.P. n. __ di data __. __. ____

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. Bollettino Ufficiale delle Regione T.A.A. n. __ di data __. __. ____

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
PROVINCIA DI TRENTO

OSS. N. 1	Protocollo	Data	Esito
	003120	26/02/2019	ACCOLTA
Richiedenti	COLOGNA GIULIA		
Particelle	pp.ff.3479, 3478/2 e p.f. 3480 in CC Centa		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
<p>Si richiede la riduzione della superficie dell'area a parcheggio pubblico di progetto previsto sulla p.f. 3480 in CC Centa adducendo motivazioni relative alla difficoltà realizzativa generata dalla presenza di un declivio piuttosto accentuato che renderebbe necessario effettuare importanti opere di sostegno.</p> <p>Si rileva un errore materiale nel testo delle NTA relativo alla superficie territoriale dell'ambito di progetto convenzionato PC.01.</p>			
CONTRODEDUZIONI			
<p>Accolta. A seguito del sopralluogo si è potuto constatare che la realizzazione del parcheggio come perimetrato in cartografia produrrebbe una rilevante alterazione paesaggistica del versante, generata dalle importanti opere necessarie al suo sostegno. In considerazione delle dimensioni dell'insediamento di Tonezzeri l'area a parcheggio, seppur ridotta di superficie, garantisce il soddisfacimento delle esigenze locali.</p> <p>L'osservazione risulta inoltre coerente con gli obiettivi della variante elencati nell'avviso preliminare e successivamente argomentati nella relazione illustrativa in quanto fa riferimento alla verifica delle dotazioni di spazi di interesse collettivo.</p> <p>Si modifica il dato relativo alla superficie territoriale riportato nelle norme di attuazione, anche seguito della modifica dell'ambito PC.01 generato dall'accoglimento dell'osservazione n.2.</p>			

OSS. N. 2	Protocollo	Data	Esito
	003121	26/02/2019	ACCOLTA
Richiedenti	CASAGRANDE NELLA e RENZO MOSER		
Particelle	p.ed. 520 in CC Centa		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Cambio di destinazione dell'area individuata catastalmente dalla p.ed. 520 in CC Centa da residenziale ad agricola. Le motivazioni fanno riferimento alle dimensioni del lotto e alla sua pendenza. Il lotto è inoltre interessato dalla presenza di un deposito agricolo regolarmente autorizzato e accatastato in categoria C2.			
CONTRODEDUZIONI			
<p>Accolta. L'area oggetto di osservazione, nonostante sia ricompresa nell'ambito di progetto convenzionato PC.01, si colloca ai margini dell'insediamento di Tonezzeri ed è già stato oggetto di interventi di trasformazione edilizia a supporto dell'attività agricola. La sua trasformazione a fini residenziali comporterebbe un eccessivo prolungamento dell'insediamento lungo la strada comunale. Il cambio di destinazione a favore dell'area agricola locale consente quindi di limitare l'espansione insediativa. L'osservazione è coerente con gli obiettivi della variante elencati nell'avviso preliminare e successivamente argomentati nella relazione illustrativa in quanto interessa la verifica delle previsioni insediative residenziali e la richiesta di stralcio dell'edificabilità.</p> <p>Si modifica la perimetrazione dell'ambito di progetto convenzionato PC.01 al fine di garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione rappresentate dal parcheggio pubblico di progetto. Vedi anche OSS.01.</p> <p>Si introduce sulla p. ed. 520 il vincolo di inedificabilità previsto all'art.7 delle NTA.</p>			

OSS. N. 3	Protocollo	Data	Esito
	0004968	03/04/2019	ACCOLTA
Richiedenti	BONVECCHIO MICHELA		
Particelle	p.f. 591/9 e p.ed. 254 in CC Bosentino		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
<p>Si richiede il ripristino della destinazione urbanistica a parcheggio pubblico per autovetture previsto su parte della p.f. 591/9 e della p.ed. 254 in CC Centa da porre a beneficio della zona del centro storico di Migazzone. L'individuazione dell'area a parcheggio, fatta salva la finalità pubblica, può anche interessare un'area diversa da quella prevista dal previgente PRG.</p>			
CONTRODEDUZIONI			
<p>Accolta. Lo stralcio, in prima adozione, della previsione dell'area a parcheggio di progetto era motivata dalla riduzione della sua superficie a seguito della realizzazione della nuova strada di accesso al centro storico di Migazzone. La superficie è stata ulteriormente ridotta a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.6.d. del Comune di Altopiano della Vigolana, avente per oggetto l'adeguamento dell'informazione cartografica alla situazione reale.</p> <p>Verificata l'assenza di spazi di sosta a servizio del centro abitato, si ritiene opportuno mantenere la previsione, seppur ridotta, dell'area a parcheggio di progetto prevista dal PRG vigente.</p> <p>Si rimanda ad un successivo procedimento di variante l'individuazione di soluzioni alternative o complementari finalizzate a soddisfare le esigenze di spazi di sosta a servizio dei residenti. Si stralcia la variante n.55 prevista in I° adozione.</p>			

OSS. N. 4	Protocollo	Data	Esito
	0005054	04/04/2019	NON ACCOLTA
Richiedenti	CARLO PINTUS		
Particelle	pp.ff. 2737/1/2, 8494, 2683, 2684 e p.f. 3740 in CC Centa		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
<p>Si richiede una modifica della perimetrazione dell’ambito vincolato a piano di lottizzazione convenzionata PL.16 in loc. Campregheri, riportando in cartografia del PRG la suddivisione in comparti prevista dal Piano Guida approvato con Delibera del Consiglio comunale n.7 di data 5 a aprile 2004. La riduzione della superficie di ciascun comparto al di sotto della soglia prevista dalla LP 15/2015 consentirebbe la trasformazione dell’area attraverso l’approvazione di singoli progetti convenzionati.</p>			
CONTRODEDUZIONI			
<p>Non Accolta. L’area oggetto di osservazione è quella contraddistinta dal comparto D del Piano Guida sul quale, come ben descritto nel testo dell’osservazione, è stato approvato (nel 2005 e successivamente con variante nel 2006) un piano di lottizzazione convenzionata.</p> <p>La modifica, nella cartografia del PRG, della perimetrazione del piano di lottizzazione potrebbe produrre una distribuzione della capacità edificatoria prevista dal Piano Guida vanificandone le scelte progettuali. Per tale ragione si ritiene che le richieste contenute nell’osservazione possono essere soddisfatte mediante variante al Piano di lottizzazione o al Piano Guida.</p> <p>Per tali ragioni l’osservazione non è accolta.</p>			

OSS. N. 5	Protocollo	Data	Esito
	0005081	04/04/2019	NON ACCOLTA
Richiedenti	RIZZI MARIELLA		
Particelle	p.f. 286/2 in CC Vattaro		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Si richiede l'applicazione delle disposizioni previste all'art. 42 comma 2 della LP 15/2015 escludendo dalle misure di salvaguardia, limitatamente all'applicazione dei nuovi indici edilizi delle norme di attuazione, le pratiche edilizie (SCIA, Permessi di Costruire ecc..) presentate e i cui lavori sono stati concretamente iniziati prima della data di prima adozione del PRG (rif. Del. Commissario ad acta n.1/2010).			
CONTRODEDUZIONI			
<p>Non Accolta. Le misure di salvaguardia del PRG, previste all'art. 47 della LP 15/2015, trovano applicazione esclusivamente all'interno dell'arco temporale compreso tra la 1° adozione della Variante al PRG e la sua entrata in vigore. Ad oggi quindi, considerata la fase avanza della procedura di variante, l'eventuale sospensione delle misure di salvaguardia prevista al comma 2 dell'art.47 della legge, troverebbe un'applicazione limitata ed esigua se si considerano le tempistiche necessarie al rilascio dei titoli abilitativi e all'avvio dei lavori. La sospensione della salvaguardia, a partire dall'adozione definitiva della variante al PRG, potrebbe generare inoltre una disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno presentato ed ottenuto titoli edilizi, successivamente alla data di prima adozione, dovendo garantire la doppia conformità urbanistica del progetto.</p> <p>A seguito della verifica dei contenuti del progetto depositato presso il comune di Altopiano della Vigolana relativo alla realizzazione del garage seminterrato si rileva, che qualora in superfice si realizzasse un edificio residenziale in rapporto di funzionalità con il garage esistente, ai fini del calcolo della Superficie Utile Netta, troverebbero applicazione le disposizioni contenute all'art.3 comma 6 lettera m) punto 6bis) del Regolamento Edilizio Urbanistico Provinciale, che escludono dal computo della SUN la parte di piano corrispondente ad un volume completamente interrato.</p> <p>Per tali ragioni l'osservazione non è accolta.</p>			

OSS. N.6	Protocollo	Data	Esito
	000000	00/00/2019	PARZIALMENTE ACCOLTA
Richiedenti	SINDACO COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		
Particelle	Non indicate. Si allegano estratti cartografici.		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
CARTOGRAFIA:			
<p>a) Tav. LEG – Legenda: dettagliare in maniera più adeguata ed opportuna ed in conformità alla cartografia del piano la destinazione “Area agricola di rilevanza locale -E110_P” (vedere allegato 1.) in quanto nella legenda il cartiglio di riferimento per tale destinazione urbanistica non riporta esattamente la grafica del cartiglio della cartografia di piano;</p> <p>b) Tav. LEG – Legenda: presenza errore materiale per inversione specifica del cartiglio Ca-m (Civile amministrativa - multiservizi) con Ca-pr (Civile amministrativa di progetto) (vedere allegato 2.) ➔ da correggere;</p> <p>c) Tav. INS.04. – INS.B: strada comunale Via Baloti – abitato di Vigolo Vattaro: da adeguare la cartografia di piano con gli effetti della Variante n° 27 bis correttamente in Tav. RF.01 (vedere allegato 3.);</p> <p>d) Tav. INS.04 – INS.C: abitato di Migazzone: da inserire percorso corretto nuovo tratto di strada comunale in prolungamento della strada comunale Via Broli fino all’intersezione con Via Calceranica – segmento di nuova realizzazione in conseguenza di puntuale opera pubblica comunale in fase di ultimazione (vedere allegato 4.), per cui è stato già redatto il tipo di frazionamento;</p> <p>e) Tav. INS.04 – INS.C: strada comunale Via Rozole – abitato di Bosentino: – i privati proprietari del fondo residenziale pp.ff. 1169/1 – 1169/2, nel dicembre 2017 hanno richiesto la modifica della perimetrazione dell’area a parcheggio pubblico situata a margine della strada comunale p.f. 1862 – lato occidentale – ed insistente per una buona parte sui fondi di loro proprietà (vedere allegato 5.). Ciò al fine di ottimizzare la progettazione della loro futura abitazione e rilasciando concreta disponibilità alla realizzazione a loro cura e spese degli spazi a parcheggio ed un’area per lo stazionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata sul terreno di loro proprietà. Trattandosi di eventuale modifica di area per pubblica utilità e servizi, la variazione rientra tra le linee di indirizzo elencate nell’avviso preliminare pubblico dd. 01.02.2018 prot. n° 1605;</p> <p>f) Tav. INS.04 – INS.C – Area produttiva del settore secondario di livello locale – PIP 02 – D6: recepimento variante al piano guida per attività produttive approvato in via definitiva dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 313 del 08.03.2019 con modifica del perimetro di area sottoposta a piano attuativo e stralcio di un comparto dalla destinazione per attività produttive (vedere allegato 6.);</p> <p>g) Tav. INS.04. – INS.F: strada comunale Via Doss del Bue – abitato di Vattaro: il tratto della strada comunale Via Doss del Bue – p.f. 2436/1 C.C. Vattaro, compreso tra l’intersezione con Via Villa p.f. 2429/1 e gli ultimi immobili – pp.ed. 368 – 410 – previsto dal vigente PRG quale Viabilità locale di potenziamento – F602_P – è stato recentemente sia ampliato che ristrutturato per effetto di un’opera pubblica dell’ex comune di Vattaro e pertanto non necessita il mantenimento della destinazione “di potenziamento” (vedere allegato 7.);</p> <p>h) Tav. INS.04. – INS.F: area soprastante parcheggio pubblico interrato Via Giardino - abitato di Vattaro: errore materiale per mancanza destinazione SC (scolastica) di progetto in conformità alla variante per opere pubbliche approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 1906 dd. 25.07.2008 - (vedere allegato 8.) ➔ da correggere;</p> <p>i) Tav. INS.04. – INS.F: area parco urbano Via Giardino – Via Strada Fonda – abitato: errore materiale per presenza destinazione CA (civile amministrativa) anziché S (sportiva) in conformità alla variante per opere pubbliche approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 1906 dd. 25.07.2008 - (vedere allegato 8.) ➔ da correggere;</p>			

- j) Tav. INS.H: strada statale n° 349 – tratto di attraversamento centro abitato località Pian dei Pradi: da verificare la congruità e correttezza della fascia di rispetto stradale a livello cartografico in raffronto alle norme vigenti di ordine provinciale nonché alle previsioni del PUP (vedere allegato 9.);

NORME DI ATTUAZIONE

- a) Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG – comma 4.: è citato che tutte le analisi svolte per la predisposizione schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, poiché questa Variante 2018 al PRG non ha trattato minimamente i centri storici dei quattro ex comuni, non ha senso citare questa fattispecie. È probabilmente un refuso proveniente dalle precedenti norme di attuazione dei PRG vigenti;
- b) Art. 10 - Disciplina delle distanze del PRG – comma 1.: testo “Il PRG del Comune di Altopiano della Vigolana ... assume, ... la disciplina in materia di distanze contenute nell’allegato 2 della Delibera della Giunta Provinciale n° 2023 di data 3 settembre 2010 come modificata ...” – non sarebbe più opportuno indicare genericamente “le norme provinciali vigenti”. Altrimenti si rischia che ad ogni modifica o sostituzione della norma si debba procedere con variazioni alle NdA;
- c) Art. 10 - Disciplina delle distanze del PRG – comma 2.: nello schema di equiparazione tra le destinazioni d’uso del suolo del Titolo V e le zone territoriali omogenee del D.M. 02.04.1968 n° 1444 mancano le aree di cui agli artt. 71 – 72 – e 74 che a parere degli uffici dovrebbero essere inserite nello schema ai fini della completezza ed esaustività della norma applicativa;
- d) Art. 18 - Programmi integrati di intervento – comma 2. 4° paragrafo: Il limite ed il parametro dell’area da destinare alle attività commerciali ed alle attrezzature pubbliche sono stati indicati nel 40% della superficie utile netta SUN totale di zona. La norma precedente del PRG di Vattaro al quale l’articolo fa riferimento (art. 53 comma 4.), indicava nel 40% della superficie totale di zona; fattispecie ben diversa dalla SUN totale di zona. Ai fini urbanistici appare più congrua e rispondente agli obiettivi di un Programma Integrato di Intervento parametrare la superficie per attività commerciali e quella per attrezzature pubbliche alla superficie totale di zona;
- e) Art. 23 - Annessi all’abitazione – comma 3 – ultimo capoverso: uno degli indici urbanistici per gli annessi alle abitazioni fa riferimento alla SUN massima che non potrà superare i 30 mq – nella norma precedente il riferimento era al volume utile massimo che non poteva superare i 160 mc per annesso. Quindi, adottato il coefficiente di conversione tra il Volume e la SUN pari a 3,333, il dato metrico conseguente di SUN risulta pari a circa 48 mq. Sembra congruo ed adeguato pertanto portare la SUN massima a mq 45 con la specifica che ciò è riferito ad ogni annesso, così come previsto nella norma precedente;
- f) Art. 24 - Campo di applicazione – comma 1.: Si cita genericamente che il riferimento normativo è la delibera della Giunta provinciale n° 3015 del 30.10.2005 e s.m.; pare più opportuno che si indichi anche tale deliberazione è conseguente alla L.P. 11.11.2005 n° 16, meglio conosciuta come Legge Gilmozzi sulle seconde case;
- g) Art. 32 - Localizzazione delle strutture commerciali – comma 4. lett. a): citato l’art. 61 che in realtà è stato stralciato dalle NdA in quanto riguardante una destinazione di zona del centro storico e pertanto compreso nel piano dei centri storici; dovrebbe pertanto non essere citato;
- h) Art. 60 - Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale – comma 6.: questo comma disciplina in maniera puntuale la possibilità di realizzazione delle legnaie pertinenziali nelle aree destinate prevalentemente alla residenza. Tale disposizione è una delle incongruenze e disparità applicative tra i quattro PRG attualmente vigenti e laddove il PRG di Vigolo Vattaro, diversamente dagli altri PRG, limita la possibilità della realizzazione delle legnaie alle sole zone residenziali mentre gli altri PRG consentono la realizzazione delle legnaie residenziali in ogni zona urbanistica con la sola condizione che sia presente un edificio residenziale al quale la legnaia sarà legata da vincolo pertinenziale. Per le NdA del nuovo PRG è stata adottata la norma discendente dal PRG di Vigolo Vattaro. Ciò premesso, sembra più adeguato ed anche più rispondente alle reali esigenze dei cittadini che le legnaie pertinenziali, proprio per il loro legame esclusivo con la

residenza, possano essere realizzate a prescindere dalla destinazione urbanistica di zona ma vincolate alla sola presenza di un edificio residenziale;

- i) Art. 60 - Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale – comma 6. comma a): il comma a) detta le condizioni puntuali per la realizzazione delle legnaie pertinenziali; limita la possibilità ad un solo manufatto per edificio, la sua posizione nei confronti dello stesso, l'entità della sua dimensione planimetrica. Anche per queste fattispecie di natura tecnica si sono manifestate incongruenze con gli altri PRG vigenti. A parere degli uffici, le norme del PRG dell'ex Comune di Centa San Nicolò e di Bosentino appaiono più equilibrate e la loro applicazione sul territorio ha conseguito dei risultati positivi ed apprezzabili. Ciò detto appare opportuno l'adozione delle norme (armonizzate) discendenti dai due PRG vigenti precitati;
- j) Art. 61 – Stralciato (in precedenza: Zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana all'interno del perimetro degli insediamenti storici): Il commento desunto dalle "Norme di attuazione – Raffronto" circa lo stralcio dell'art. 61 risiede nel fatto che la tematica è trattata dalla pianificazione dei centri storici. In realtà ciò non corrisponde al vero; infatti nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale Insediamenti Storici – Variante Generale – recentemente consegnato dal tecnico incaricato ed in fase di prossima adozione, non compare minimamente la disciplina delle zone residenziali consolidate di riqualificazione urbana all'interno del perimetro degli insediamenti storici. Posto che tale destinazione urbanistica è presente solamente nell'ambito del perimetro dell'insediamento storico dell'abitato di Vigolo Vattaro, pare opportuno che si riprenda in toto la norma del PRG vigente dell'ex Comune di Vigolo Vattaro (art. 55), opportunamente adeguata alle nuove disposizioni provinciali in materia di parametri urbanistici ed edilizi;
- k) Art. 63 – Aree residenziali di completamento – comma 7. lett. b): questa norma dispone la possibilità di sopraelevare gli edifici per rendere abitabile il sottotetto "fino al raggiungimento di un'altezza massima di mt. 1,50 misurata all'estradosso del solaio del sottotetto esistente all'intradosso del tavolato o del solaio di copertura ..."; detta disposizione appare sensata e rispondente alle esigenze di poter recuperare volumi abitabili negli edifici esistenti senza spreco di ulteriore territorio; a parere dello scrivente ufficio va però integrata con la possibilità di inserire abbaini per la realizzazione di fori di portafinestra o finestra per meglio dotare le nuove unità abitative di aperture sulle pareti perimetrali (e non solo finestre in falda per ottemperare alle norme sui rapporti illuminanti) nonché per consentire la realizzazione di poggiali esterni che qualificano e valorizzano la qualità abitativa complessiva. Ovviamente si potranno porre dei limiti sia alle dimensioni complessive degli abbaini che al loro numero per non "appesantire" l'aspetto esterno degli edifici però la loro presenza dovrebbe essere consentita;
- l) Art. 63 – Aree residenziali di completamento – comma 9.: in questo comma è citato uno "studio di compatibilità redatto in data marzo 2010 a supporto della previsione urbanistica"; non risulta la presenza di tale piano ed infatti tale dicitura non compare nelle NdA dei PRG vigenti; pertanto dovrebbe essere stralciato;
- m) Art. 64 – Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico – comma 1. lett. a): errore materiale di indicazione "della cartiglio 18"; la dicitura corretta è "del cartiglio B18";
- n) Art. 64 – Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico – comma 2.: tali aree, localizzate nella parte superiore dell'abitato di Vigolo Vattaro e nella località di Pian dei Pradi, risultano essere zone già edificate con edifici mono o bifamiliari di limitate dimensioni. Appare pertanto sovrabbondante la previsione che per attuare gli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 77 comma 1 lett. g) punti 1 e 2 della L.P. 15/2015 (nuovi edifici – ampliamenti edifici esistenti) si debba predisporre un piano di lottizzazione posto anche che le opere di urbanizzazione primaria sono esistenti e già realizzate a servizio degli immobili costruite in precedenza; l'attuazione di tali interventi dovrebbe essere possibile attraverso l'intervento edilizio diretto;
- o) Art. 64 – Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico – comma 4.: in conseguenza di quanto evidenziato al punto precedente, se accolta l'osservazione, questa disposizione va rivisitata;
- p) Art. 66 – Aree residenziali di nuova espansione del PL02 di Vigolo Vattaro – comma 1.: presenza di

errore materiale nella citazione del riferimento cartografico C9 anziché del corretto C7 → da modificare;

- q) Art. 67 – Verde privato – commi 2. e 3.: questi disposti normativi riguardano le aree che sono state private, su richiesta dei proprietari, della potenzialità edificatoria (art. 45 L.P. 15/2015) con imposizione di un vincolo di inedificabilità; gli stessi comunque appaiono non esaurientemente chiari nella loro articolazione, infatti al comma 3 si cita “gli interventi previsti dai commi precedenti” laddove al comma 1 e 2 non sono previsti interventi; appare pertanto opportuna una migliore e più chiara esplicitazione della norma urbanistica;
- r) Art. 69 – Generalità – comma 3.: presenza di errore materiale all’ultima riga del comma 3. laddove si cita due volte la lettera e) del comma 1 dell’art. 77 della L.P. 15/2015 nel mentre la dicitura corretta è la e come congiunzione ai punti 4 e 5,;
- s) Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 4. lett. d): si cita, quale parametro, un “significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività”; a parere dello scrivente Ufficio sarebbe opportuno adottare una unità di misura a questo parametro, sia esso in termini assoluti oppure in percentuale rispetto all’attività principale;
- t) Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 9 – tabella: presenza di errore materiale: alla riga orizzontale riguardante il cartiglio D4 - alla colonna Rc [%] è indicato 60€ - ovviamente la dicitura corretta è 60%;
- u) Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 11 – tabella: l’altezza massima (hmax [m]) è indicata in modo errato e pertanto fuorviante; dovrebbe essere indicata in uniformità a quella della tabella del comma 9.: “Altezza massima [Hm] poiché riguarda lo stesso parametro;
- v) Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 12. lett. b): “ampliamento del 40% della SUN esistente per scopi produttivi, purché siano attività che non comportano disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalente della zona”; disposto che evidenzia una palese incongruenza poiché se l’aumento di SUN è per scopi produttivi all’interno di aree produttive non necessita la verifica se le stesse comportano disturbi o contrastano con il carattere prevalente della zona (produttiva);
- w) Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 13. lett. a): presenza di errore materiale nell’indicazione della p.f. in C.C. Vattaro: l’indicazione corretta è “1555/2/4”;
- x) Art. 75 – Zone agricole – Generalità – comma 6. lett. b): “la realizzazione, ... di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo ... di limitate dimensioni. Tali strutture ... dovranno rispettare le indicazioni tipologiche dell’allegata Tabella E”; la Tabella E riguarda espressamente la realizzazione delle legnaie pertinenziali e non anche dei manufatti agricoli; parrebbe pertanto opportuno che si specifichi meglio ed in maniera più dettagliata il senso dell’obbligo del rispetto delle indicazioni tipologiche riferite alle legnaie;
- y) Art. 75 – Zone agricole – Generalità – commi 13. - 14.: presenza di errore materiale: al comma 13 si cita il “precedente comma 13” evidentemente si intende il comma 12.; al comma 14. si citano “gli ampliamenti di cui ai commi 13 e 14” ma il riferimento corretto è ai commi 12. e 13;
- z) Art. 77 – E2 Zone agricole di pregio – comma 3.: presenza di errore materiale laddove si cita il riferimento al precedente art. 70; in realtà il riferimento corretto, stante il tenore del rinvio, è all’art. 76;
- aa) Art. 80 E5 Area agricola di rilevanza locale – comma 3.: presenza di errore materiale laddove si citano le zone agricole “periurbane” ma queste ultime non più presenti nella cartografia del PRG essendo state sostituite dalle aree agricole di rilevanza locale → da modificare;
- bb) Art. 80 E5 Area agricola di rilevanza locale – comma 4.: da verificare la correttezza del rimando all’art. 79 comma 4. per quanto riguarda i parametri per la realizzazione di tunnel e serre a scopo agronomico;
- cc) Art. 85 – Zone per aziende zootecniche [Z] – comma 8.: presenza di errore di indicazione toponomastica: il riferimento al “PL08 Vigolo Vattaro – loc. Madola” non è corretto, il riferimento

giusto è loc. Bracagnoli; ➔ da correggere pertanto anche il riferimento all'art. 16 – Elenco dei piani di lottizzazione convenzionata;

dd) Art. 116. - Riserve locali. La norma va rivista tenendo conto del riferimento normativo corretto alla L.P. 23.05.2007 n.11, anziché alla abrogata L.P. 14/86.

ee) Art. 138 - Disposizioni transitorie da applicare alla disciplina dei centri storici e dei fabbricati sparsi: presenza di errore materiale per doppia numerazione con l'articolo successivo: Norme generali di carattere geologico-geotecnico e idrogeologico ➔ da correggere;

CONTRODEDUZIONI

1 CARTOGRAFIA:

- a) Accolta. Si modifica in legenda la rappresentazione della destinazione "Area agricola di rilevanza locale -E110_P" al fine di renderla coerente con l'informazione cartografica.
- b) Accolta. Si corregge errore materiale relativo alla specifica del cartiglio delle aree civili amministrative
- c) Accolta. Si tratta di una variante già ricompresa negli elaborati di prima adozione. Probabilmente non evidenziata adeguatamente in cartografia per errore di stampa.
- d) Accolta. Si riporta in cartografia il percorso corretto nuovo tratto di strada comunale in prolungamento della strada comunale Via Broli fino all'intersezione con Via Calceranica.
- e) Accolta. In coerenza con le linee di indirizzo elencate nell'avviso preliminare dd. 01.02.2018 prot. n° 1605 si modifica la perimetrazione dell'area a parcheggio pubblico di progetto al fine di consentirne la realizzazione.
- f) Accolta. Si aggiorna la cartografia del PRG recependo la variante al piano guida con effetto di variante al PRG approvato in via definitiva dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 313 del 08.03.2019.
- g) Accolta. Si prende atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori di sistemazione del tracciato stradale e si modifica, da locale in potenziamento a locale esistente, la classificazione riportata in cartografia.
- h) Accolta. Si aggiornano le informazioni cartografiche relative alla destinazione funzionale dell'area pubblica ai contenuti della citata variante per opere pubbliche.
- i) Accolta. Si rettifica l'errore materiale relativo alla classificazione dell'area a destinazione pubblica.
- j) Accolta. Si modifica la classificazione del tracciato stradale e dello svincolo in loc. Pian dei Pradi da viabilità principale di progetto a viabilità esistente. Si prende atto dell'avvenute realizzazione delle opere di potenziamento della viabilità esistente e della realizzazione del nuovo svincolo.

2 NORME DI ATTUAZIONE:

- a) Accolta. Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG. Si stralciano le disposizioni contenute al comma 4 in quanto si tratta di documenti di analisi a supporto del piano.
- b) Accolta. Art. 10 comma 1- Disciplina delle distanze del PRG. Si provvede ad indicare genericamente l'applicazione delle norme provinciali vigenti. Vedi anche osservazione PAT relativa alle NTA contenuta nel Verbale della conferenza di pianificazione.
- c) Accolta. Art. 10 - Disciplina delle distanze del PRG – comma 2. Si integra l'elenco delle zone omogenee contenute nello schema di equiparazione tra le destinazioni d'uso del suolo del Titolo V e le zone territoriali omogenee del D.M. 02.04.1968 n° 1444.
- d) Accolta. Art. 18 - Programmi integrati di intervento – comma 2. si modifica il parametro di riferimento da SUN a Superficie coperta in quanto più coerente con le disposizioni vigenti richiamate nell'osservazione e con i parametri urbanistici previsti per le aree produttive.
- e) Non accolta. Art. 23 - Annessi all'abitazione – comma 3 – ultimo capoverso. La conversione del volume in superficie utile netta ha tenuto conto dell'altezza massima pari a 5,50 m misurata a metà falda. L'applicazione del coefficiente pari a 3.333 genererebbe una SUN pari a circa 50 mq che moltiplicata per un'altezza media di 5,50 m produrrebbe una volumetria di circa 275 mc, di molto

superiore a quella attualmente prevista dal PRG pari a 160 mc.

- f) Accolta. Art. 24 - Campo di applicazione – comma 1. Si integra il testo dell'articolo con i riferimenti alla legge "Gilmozzi";
- g) Accolta. Art. 32 - Localizzazione delle strutture commerciali – comma 4, lett. a). Si stralciano i riferimenti all'art. 61 afferente alla disciplina dei centri storici che è stata stralciata in attesa dell'approvazione della relativa variante.
- h) Parzialmente Accolta. La disciplina contenuta nel testo delle NTA di variante prevede che le legnaie possano essere realizzate in tutte zone elencate al comma 1 dell'art.60 ad eccezione di quelle destinate a parcheggio privato. Si integra il testo del comma 6 al fine di limitare la costruzione di legnaie alle sole aree ove è presente un edificio residenziale. Si estende la possibilità di realizzare le legnaie anche agli edifici residenziali esistenti in zona agricola. Vedi anche art. 67 comma 2 e art. 75 comma 12 lett. a).
- i) Accolta. Si provvede alla modifica dell'Art. 60 - Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale – comma 6. comma a), accogliendo la necessità di armonizzarne i contenuti alle previsioni vigenti a Centa San Nicolò e a Bosentino in quanto più equilibrate rispetto alle esigenze locali.
- j) Non accolta. Si ritiene che le disposizioni contenute all'art. 61 debbano essere riproposte all'interno delle NTA della Variante Generale del PGTIS e riportate all'interno di un testo unico successivamente all'approvazione delle due varianti in corso. Tale possibilità è di gran lunga più vantaggiosa in quanto consente di evitare sovrapposizioni normative e nel contempo tiene distinte le due procedure di variante.
- k) Accolta. Si integra il testo dell'art. 63 – Aree residenziali di completamento – comma 7. lett. b) disciplinando la realizzazione di nuovi abbaini in facciata e di nuovi balconi. La realizzazione degli abbaini risulta ammessa solo se strettamente necessaria al soddisfacimento dei parametri di aereo illuminazione. I balconi risultano ammessi solo se coerenti con l'organizzazione compositiva del fronte dell'edificio oggetto di intervento.
- l) Non accolta. Lo studio di compatibilità di norma viene richiesto, in conformità alle norme di attuazione del PGUAP, qualora previsioni insediative del PRG o di sue varianti interferiscono con i livelli di rischio idrogeologico. Il mantenimento della previsione urbanistica è concesso a fronte dell'impegno alla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità geologica e idrogeologica. Si tratta di una disposizione normativa già prevista dal PRG di Bosentino e riferita all'edificio contraddistinto dalla p.ed. 370 in CC Bosentino. Si provvede alla correzione di un errore materiale presente in cartografia e relativo alla trascrizione dei commi 10 e 11 dell'art. 63.
- m) Accolta. Art. 64 – Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico– comma 1. lett. a): si corregge l'errore materiale sostituendo la dicitura "del cartiglio 18" con la dicitura "del cartiglio B18";
- n) Accolta. Si propone una modifica complessiva dei contenuti dell'Art. 64 – "Aree residenziali di completamento con vincolo tipologico" in quanto il testo proposto in prima adozione risente di un errata interpretazione della norma vigente fortemente condizionata dalle disposizioni contenute nel PRG di Centa San Nicolò. In fase di elaborazione del testo delle Norme di attuazione è stata data prevalenza alla norma vigente nel comune di Centa. Di fatto, le aree con cartiglio B18 sono presenti all'interno dell'insediamento di Vigolo Vattaro e sono prive di vincolo di lottizzazione. Il vincolo di lottizzazione fa riferimento alla sola area con cartiglio B19 di Centa. Si provvede alla rielaborazione del testo dell'articolo 64 in coerenza alle disposizioni vigenti a Vigolo Vattaro. Vedi anche OSS.11.5.
- o) Accolta. Si stralciano le disposizioni riportate al comma 4 dell'articolo 64 in quanto in materia di distanze trovano applicazione le disposizioni normative provinciali.
- p) Accolta. Art. 66 – Aree residenziali di nuova espansione del PL02 di Vigolo Vattaro – comma 1 si rettifica per correzione dell'errore materiale la numerazione del cartiglio da C9 a C7.
- q) Accolta. Si modifica il testo dell'Art. 67 commi 2. e 3 anche a seguito dell'accoglimento dell'osservazione 2.i. Si chiariscono le modalità di applicazione del comma 3 in conformità alle

norme del PGUAP. Si modifica il testo del comma 2 per rendere maggiormente comprensibile la finalità della norma.

- r) Accolta si rettificano gli errori materiali presenti all' Art. 69 – Generalità – comma 3.
- s) Parzialmente Accolta. La dicitura richiamata nell'osservazione fa riferimento all'art. 33 delle norme di attuazione del PUP che l'Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 4. lett. d) riporta in forma letterale. Si propone la riscrittura dell'articolo in accoglimento dell'osservazione del Servizio Industria e Artigianato della Provincia contenuta nel verbale della conferenza di pianificazione.
- t) Accolta. Si rettifica l'errore materiale riportato in tabella all'Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 9.
- u) Accolta. Si rettifica l'errore materiale riportato in tabella all'Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 11 e relativo alla denominazione del parametro dell'altezza.
- v) Accolta. Si stralcia la specifica relativa alle attività produttive contenuta all'Art. 70 – Aree produttive del settore secondario di livello locale – comma 12. lett. b), in quanto il carattere prevalente della zona è produttivo.
- w) Accolta. Si rettifica l'errore materiale relativo alla numerazione della particella richiamata all'Art. 70 comma 13. lett. a).
- x) Accolta. Si specifica che il rispetto delle indicazioni contenute nella Tabella E fa riferimento esclusivamente ai materiali impiegati.
- y) Accolta. Si rettifica l'errore materiale relativo alla numerazione dei commi richiamati all' Art. 75 commi 13 e 14.
- z) Accolta. Art.77 comma 3. Si rettifica l'errore materiale relativo al rimando all'art. 70. l'articolo di riferimento è il 76.
- aa) Accolta. Si sostituisce il termine “periurbane” con “Agricole di rilevanza locale”
- bb) Accolta. Si modificano le disposizioni previste all'Art. 80 comma 4. Si mantiene inalterato il rimando all'art. 79 comma 4 ma si integra la norma con nuovi parametri di altezza coerentemente con la tipologia di strutture ammesse.
- cc) Accolta. Si rettifica l'errore materiale relativo alla località riportata all'Art. 85 comma 8. Il riferimento corretto è la località Bracagnoli si estende la correzione anche all'art.16 “Elenco dei piani di lottizzazione convenzionata”;
- dd) Accolta. Si modificano i riferimenti normativi riportati all'art. 116. - Riserve locali. Vedi anche osservazione del Servizio Aree protette della PAT nel verbale della conferenza di pianificazione.
- ee) Accolta. Si aggiorna la numerazione degli articoli successivi all'art. 138.

OSS. N.7	Protocollo	Data	Esito
	0005139	05/04/2019	PARZIALMENTE ACCOLTA
Richiedenti	Arch. CINZIA FRISANCO		
Particelle	Non indicate. Si allegano estratti cartografici.		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
<p>7.A – Si rilevano degli errori materiali riconducibili alla rappresentazione dei tematismi del PRG.</p> <p>7.B – Per quanto riguarda il territorio dell'ex comune di Centa San Nicolò si evidenziano alcune differenze rispetto al PRG vigente nella perimetrazione degli insediamenti storici.</p> <p>7.C – Si richiede una modifica dei parametri edificatori previsti dalla Variante al PRG per la realizzazione delle legnaie. In particolare, si richiede di attingere alle disposizioni del PRG di Centa San Nicolò in quanto i parametri previsti soddisfanno maggiormente le esigenze di stoccaggio del materiale.</p> <p>7.D – Area campeggio di Centa, si richiede di approfondire ipotesi di utilizzo alternative a quelle vigenti in quanto la previsione del PRG non ha trovato attuazione. Si propone il cambio di destinazione urbanistica a favore di finalità pubbliche, ambientali, didattiche e di studio.</p> <p>7.E – Si propone una rettifica al testo dell'art.80 delle NTA al fine di chiarire la possibilità di poter realizzare gli interventi di edilizia sparsa prevista dall'art.22 delle stesse.</p> <p>7.F – Si propone di estendere le possibilità di intervento all'interno delle zone a "verde privato" al fine di consentire la realizzazione di posti auto. Si propone di attingere dal PRG di Centa in quanto tali disposizioni sono già contemplate.</p> <p>7G. – In relazione illustrativa si rileva un errore materiale nella denominazione della frazione Sadleri.</p>			
CONTRODEDUZIONI			
<p>7.A Non Accolta. Non sono state riscontrate differenze tra la rappresentazione cartografia del PRG e la legenda standard provinciale. L'elaborazione cartografica del PRG è avvenuta in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 di data 22 luglio 2016.</p> <p>7.B Accolta. A seguito della verifica puntuale della perimetrazione degli insediamenti storici presente negli elaborati della Variante al PRG sono state riscontrate delle incongruenze rispetto alla perimetrazione vigente. Modifiche puntuali sono state apportate ai centri storici di Frisanchi, Maso Stauderi, Dossi, Maso Lambri, Martinelli, Rossi, Conci, Tonezzeri, Girardi e Tiecheri. Si tratta perlopiù di interpretazioni della perimetrazione vigente in quanto la base catastale, come puntualmente rilevato nel testo dell'osservazione, ha subito un complessivo riposizionamento.</p> <p>7.C Parzialmente Accolta. Si ritiene necessario provvedere ad una verifica complessiva delle disposizioni contenute nel testo delle NTA che fanno riferimento ai parametri urbanistici e alle modalità di realizzazione delle legnaie. In considerazione dell'assetto territoriale caratterizzato dalla presenza di ampie aree boscate a ridosso degli insediamenti si ritiene congrua la necessità di garantire maggiore superficie di stoccaggio del legname (15,00 mq) e contestualmente di consentire la realizzazione di tali manufatti all'interno di una distanza di 30 metri dall'edifici, distanza aumentata a 50 m qualora gli stessi ricadano all'interno degli insediamenti storici (vedi anche osservazione 6h e 6i del comune di Altopiano della Vigolana).</p> <p>7.D. Non Accolta. Considerati gli obiettivi della presente variante al PRG, elencati nell'avviso preliminare pubblicato ad avvio del procedimento e successivamente esplicitati nella relazione illustrativa allegata al progetto, si ritiene opportuno rimandare la valutazione in merito al cambio di destinazione urbanistica dell'area a campeggio ad un successivo procedimento di variante che avrà la finalità di delineare nuove soluzioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi pubblici e servizi di interesse collettivo.</p> <p>7.E Accolta. Si integra il testo dell'art. 80 delle NTA con il richiamo degli interventi ammessi all'art.22 al fine di evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi.</p> <p>7.F. Accolta. Si integrano le disposizioni all'art. 67 "verde privato" al fine di consentire la realizzazione di posti auto. Si ritiene che la realizzazione di spazi di parcheggio di pertinenza della residenza sia compatibile</p>			

con la caratterizzazione delle aree destinate a verde privato in quanto parti del territorio ricomprese nell'insediamento urbano.

7.G. Accolta. Si rettifica l'errore materiale presente al capitolo 7.3 sostituendo il termine Menegoi con Sadleri.

OSS. N.8	Protocollo	Data	Esito
	0005149	05/04/2019	ACCOLTA
Richiedenti	NICOLETTI ROBERTO		
Particelle	p.f. 209/3 in CC Vigolo Vattaro		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Si richiede lo stralcio dell'edificabilità residenziale prevista dal PRG sulla particella in oggetto collocata all'interno dell'insediamento urbano di Vigolo Vattaro.			
CONTRODEDUZIONI			
Accolta. Si accoglie la richiesta di stralcio dell'edificabilità prevista dal PRG in quanto l'area, nonostante si collochi all'interno del tessuto insediativo di recente formazione posto in adiacenza al centro storico di Vigolo Vattaro, è parte integrante di un ambito a destinazione agricola. Le verifiche presso l'ufficio tecnico comunale hanno escluso l'utilizzo dell'area ai fini residenziali e l'assenza al protocollo comunale di richieste di titoli edilizi. Si accoglie la richiesta di stralcio dell'edificabilità in conformità alle disposizioni contenute all'art.45 comma 4 della LP 15/2015.			

OSS. N.9	Protocollo	Data	Esito
	0005151	05/04/2019	ACCOLTA
Richiedenti	BIANCHINI MARIO e TAMANINI ANTONELLA		
Particelle	p.ed. 1086 e p.ed. 1096 in CC Vigolo Vattaro		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Si chiede il cambio di destinazione urbanistica da “Area residenziale di espansione C5 con vincolo di piano di lottizzazione convenzionata PL.05, a “Zona residenziale di completamento” senza variazione dei parametri edificatori vigenti. Il piano di lottizzazione è concluso e le opere di urbanizzazione sono state regolarmente realizzate.			
CONTRODEDUZIONI			
Accolta. L’avvenuta presa in carico da parte dei lottizzanti degli impegni assunti in convenzione e la cessione al comune delle aree e delle opere di urbanizzazione, consente in questa fase di stralciare il vincolo di lottizzazione e di trasformare l’area in “Zona residenziale di completamento”. Al fine di garantire il mantenimento dei parametri edificatori vigenti il comma 3 dell’art. 63 riporta in tabella nuovo cartiglio B20. Si chiarisce che al fine di evitare il reiterare degli interventi ammessi sugli edifici esistenti trovano applicazione le disposizioni del comma 7 dell’art.63.			

OSS. N.10	Protocollo	Data	Esito
	0005151	05/04/2019	NON ACCOLTA
Richiedenti	TAMANINI ANTONELLA		
Particelle	p.f. 2931/3 in CC Vigolo Vattaro		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Si richiede il cambio di destinazione urbanistica da “Area agricola E103_P” ad “Area agricola di rilevanza locale E110_P” in analogia alla classificazione delle particelle fondiari adiacenti in quanto nel PRG vigente di Vigolo Vattaro erano tutte classificate in area agricola periurbana.			
CONTRODEDUZIONI			
Non Accolta. La perimetrazione delle “Aree agricole E101_P” è prevista dal Piano Urbanistico Provinciale. L’art. 23 della LP 15/2015 prevede inoltre che la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio è demandata al Piano Territoriale della Comunità di Valle. La variante al PRG riporta in cartografia la perimetrazione delle “Aree agricole E110_P” del Piano territoriale della Comunità dell’Alta Valsugana Bernstol approvato di recente dalla Giunta provinciale. L’osservazione non può essere accolta in quanto il PRG non può disporre in merito alla perimetrazione delle “Aree agricole E101_P” individuate dal PUP e precisate dal PTC.			

OSS. N.11	Protocollo	Data	Esito
	0005154	05/04/2019	ACCOLTA
Richiedenti	Ing. PAOLO GIACOMELLI		
Particelle	nessuna		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
<p>Si richiede:</p> <p>11.1. l'integrazione delle disposizioni normative previste all'art.64 "Zone residenziali con vincolo tipologico" al fine di armonizzarne i contenuti a quanto previsto per le zone residenziali di completamento in materia di intervento sugli edifici esistenti.</p> <p>11.2. l'incremento dell'altezza massima prevista all'art.63 comma 7 lett.b) da 1,50 m a 2,20 m in analogia ai parametri edilizi relativi alla definizione di abitabilità.</p> <p>11.3 un chiarimento in merito ai contenuti dell'art.63 comma 7 lett.b) in quanto si rende necessario definire la possibilità di realizzare abbaini con altezza del timpano superiore a quella massima in gronda.</p> <p>11.4 la riduzione del parametro del Lotto minimo applicato alle aree residenziali B18 da 600 a 500 mq in quanto ritenuto penalizzante. Il lotto minimo pari a 500 mq rappresenta il valore medio applicato alle aree residenziali del PRG.</p> <p>inoltre</p> <p>11.5 Nelle aree residenziali di completamento con vincolo tipologico non si ritiene opportuno vincolare gli interventi di trasformazione edilizia all'approvazione di piani di lottizzazione in quanto si tratta di lotti di modesta superficie.</p>			
CONTRODEDUZIONI			
<p>11.1. Accolta.All'art.64 delle NTA vengono richiamate le disposizioni in materia di intervento sugli edifici esistenti previste per le aree residenziali di completamento all'art.63 comma 7. Si tratta di una norma che il PRG vigente di Vigolo Vattaro applica indistintamente all'interno delle aree residenziali di completamento che si ritiene necessario considerare al fine di regolamentare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p> <p>11.2 Accolta. Gli interventi previsti al comma 7 lett. b) dell'art. 63 sono ammessi al solo fine di consentire la realizzazione di unità abitative all'interno dei sottotetti esistenti. L'incremento di altezza viene incrementato a 2,20 m al fine di estendere il requisito di abitabilità a gran parte della superficie coperta del piano sottotetto. Al fine di evitare un eccessivo superamento dell'altezza imposta dalle norme di zona sono stati introdotti dei limiti di superamento dell'altezza del fronte e dell'altezza dell'edificio espressa in metri.</p> <p>11.3 Accolta Vedi osservazione 6.2.K</p> <p>11.4 Accolta. si provvede alla riduzione del lotto minimo da 600 mq a 500 mq in un'ottica di armonizzazione dei parametri previsti dal PRG e di densificazione dell'insediamento esistente. Si tratta di aree che risultano essere parte integrante dell'insediamento di Vigolo Vattaro al pari delle zone contraddistinte dal cartiglio B12 alle quali le norme di attuazione assegnano un lotto minimo pari a 500 mq.</p> <p>11.5 Accolta. In fase di elaborazione del testo delle Norme di attuazione è stata data prevalenza alla norma vigente nel comune di Centa. Di fatto, le aree con cartiglio B18 sono presenti all'interno dell'insediamento di Vigolo Vattaro e sono prive di vincolo di lottizzazione. Il vincolo di lottizzazione fa riferimento alla sola area con cartiglio B19 di Centa. Si provvede alla rielaborazione del testo dell'articolo 64.</p>			

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA
PROVINCIA DI TRENTO

OSS. N.12	Protocollo	Data	Esito
	0005165	05/04/2019	ACCOLTA
Richiedenti	FRANZOI ERICA		
Particelle	p.ed. 871 in CC Vigolo Vattaro		
SINTESI DELLA RICHIESTA			
Si richiede che, all’art.75 comma 6 lett. g) vengano ripristinate le dimensioni massime pari a 70 mq che il PRG di Vigolo Vattaro prevede per i locali pertinenziali interrati in area agricola (ex art. 65 comma 5).			
CONTRODEDUZIONI			
Accolta. Si allenano i contenuti delle NTA alle previsioni vigenti del PRG di Vigolo Vattaro assumendo quale limite massimo per la realizzazione di locali interrati la superficie di 70 mq.			